

Foglio Informativo COVID19

**“Garanzia ordinaria/misura 3.8.a. covid19 pari al 90% coperta dal 100% del Fondo Centrale di garanzia”
Per Finanziamenti bullet/FIDI a breve termine con durata massima 18 mesi
ai sensi dell’Art. 13 comma 1 lettera d) - DL LIQUIDITA’ n. 23 dell’08 Aprile 2020
come convertito in legge 05.06.2020 n. 40 e modifiche della legge di bilancio 2021
sino al 04/06/2021**

Informazioni sul Confidi

"Cofidi Imprese e Territori società cooperativa di garanzia collettiva fidi" (in forma abbreviata **COFIDI.IT soc. coop.**)

Sede Legale – Via Nicola Tridente, 22 -70125 Bari

Sede Amministrativa – Via Nicola Tridente, 22 -70125 Bari - Tel. 080.5910911 - Fax 080.5910915

e-mail: info@cofidi.it - http: www.cofidi.it - casella di posta certificata : cofidi.it@legalmail.it

Iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n° 19554.5 ; ABI 19554.

Iscritta all' Albo Naz. Soc. Cooperative N. A170054

Codice Fiscale : 04900250723 e iscritto al Registro Imprese di Bari **REA** N. 0340910

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Cofidi .it soc coop incaricato dell'offerta)

Nome: _____ Cognome: _____

▪ Dipendente del Cofidi .it soc coop – sede di _____

▪ Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

▪ ente convenzionato Cofidi .it soc coop per la raccolta delle domande di garanzia:

Indirizzo _____

Telefono* _____ Fax * _____

E-mail* _____ Sito web* _____

Parte riservata al Cliente:

Il sottoscritto _____ titolare/legale

rappresentante dell'impresa (cliente) _____

Dichiara

- di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo (composto di sei pagine) e di averlo attentamente letto;

- di aver ricevuto in consegna copia della guida alla presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Firma per presa visione e consegna della presente documentazione.

Data _____

Firma _____

Le informazioni contrassegnate dall'asterisco * sono facoltative

Caratteristiche della garanzia

La garanzia di Cofidi .it soc coop si configura nei confronti del cliente come un “**credito di firma**”. Viene così definita la garanzia prestata da Cofidi .it soc coop, su richiesta del cliente, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente dalle Banche e da altri Intermediari finanziatori.

La garanzia è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Cliente viene chiamato dall'Intermediario ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Cliente (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito.

Il **principale rischio** è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Cofidi .it soc coop, dalla restituzione al Confidi stesso di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Quando il Confidi rilascia una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile”, le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del cliente del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente inadempiente.

La garanzia rilasciata da Cofidi.it soc. coop. è assistita dalla **contro-garanzia e riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI Legge del 23/12/1996 n. 662 (FGC) ai sensi dell'Art. 13 comma 1 lettera d) - DL LIQUIDITA' n. 23 dell'08 Aprile 2020 come convertito in legge 05.06.2020 n. 40** la normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it, o dalla contro-garanzia di altri Fondi Pubblici (ad es. Fondo Regionale, Camera di Commercio, Consorzi di II° grado, finanziarie regionali), se il Socio è in possesso dei requisiti di ammissibilità al Fondo. In questo caso, il Socio dovrà fornire a Cofidi .it soc coop tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia del Fondo e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

L'eventuale **escussione delle garanzie** del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in **crediti per cassa** del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno **eventuali spese** documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).

Principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Cofidi

Per richiedere l'intervento in garanzia del Cofidi, è necessario preliminarmente **diventare socio** del Cofidi .it soc coop sottoscrivendo una **quota** e versando il relativo valore pari a **€ 26,00**. Tale valore è restituibile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Cofidi .it soc coop disponibile sul sito internet www.cofidi.it

Operazioni a BT ammissibile al Fondo Centrale di Garanzia Legge 662/92, per il rilascio della garanzia richiesta il cliente deve sostenere i seguenti oneri:

CARATTERISTICA DELL'OPERAZIONE E COSTO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA GARANZIA						
BENIFICARI	per Imprese PMI con un numero di dipendenti non superiori a 250:					
DURATA	Durata massima 18 mesi					
IMPORTO FINANZIAMENTO	Importo non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra loro: <ol style="list-style-type: none">il doppio della spesa salariale annua (inclusi oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;il 25% del fatturato 2019;il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiori a 500. In questo caso è necessario presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno.					
Diritti di Segreteria	A titolo di rimborso spese per la gestione della documentazione cartacea, è previsto, per qualsiasi soggetto richiedente il finanziamento il pagamento di un importo, una tantum, quali diritti di segreteria al momento della richiesta del finanziamento e non è rimborsabile.	Gratuita sino al 31/12/2020				
Costo preistruttoria	Costo per la preistruttoria "una tantum" sull'importo di finanziamento richiesto, da versare all'atto della richiesta di garanzia e, comunque entro e non oltre la delibera della garanzia del Cofidi .it. E' restituibile solo in caso di esito negativo del Cofidi.it.	Gratuita sino al 31/12/2020				
Quota di adesione al Cofidi .it soc coop	Tassa di ammissione applicata solo alla 1° richiesta del socio.	Gratuita sino al 31/12/2020				
Costi di gestione e monitoraggio	quota "una tantum" calcolata sull'importo erogato dalla banca e versata in un'unica soluzione anticipata.	<table border="1"><thead><tr><th>% una tantum Durata max 12 mesi</th><th>% una tantum Durata max 18 mesi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,40 %</td><td>2,00 %</td></tr></tbody></table>	% una tantum Durata max 12 mesi	% una tantum Durata max 18 mesi	1,40 %	2,00 %
% una tantum Durata max 12 mesi	% una tantum Durata max 18 mesi					
1,40 %	2,00 %					
Quote sociali	quota "una tantum" per sottoscrizione capitale sociale calcolata sull'importo erogato dalla banca.	€ 260,00 una tantum.				

Modalità di versamento degli oneri cofidi

La quota dei Costi di gestione e monitoraggio e la quota sociale devono essere integralmente corrisposte al Cofidi.it soc coop al momento dell'erogazione del finanziamento, per il tramite dell'intermediario garantito, dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente unitamente alla domanda di garanzia e comunicata all'intermediario finanziatore.

La quota dei Costi di gestione e monitoraggio, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente.

La quota sociale sarà restituita al cliente con domanda di recesso da socio nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Per tutte le operazioni di estensione della garanzia, sarà applicato un costo di gestione e monitoraggio a carico dell'impresa associata commisurato alla percentuale applicata all'ingresso. Tale costo sarà calcolata per i mesi aggiuntivi rispetto alla durata originaria della garanzia.

Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il cliente deve sostenere i seguenti oneri:
(cfr. il precedente punto “Caratteristiche della Garanzia”)

Spese di recupero dei crediti per cassa. Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli intermediari finanziari nel caso di inadempimento dei clienti debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

Clausole che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi

Recesso: Il cliente ha diritto di recedere da socio previa verifica del Confidi. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per quota di adesione al Cofidi .it soc coop, per contributo c/accantonamento gestione e per la commissione di garanzia. Il socio che intende recedere da socio del Cofidi .it soc coop deve farne richiesta scritta con prova di avvenuta consegna.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i clienti debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziari del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa del Confidi verso i clienti debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei predetti clienti si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti debitori.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: nel caso di insorgenza di una controversia tra il cliente e il Confidi, o laddove il cliente si ritenesse leso di un suo diritto o ritenesse che il Confidi non abbia operato correttamente nei suoi confronti, il cliente, nel tentativo di risolvere in via stragiudiziale la controversia, potrà presentare a Cofidi.IT un reclamo in forma scritta. L'inoltro del reclamo può avvenire “a mano”, consegnando la documentazione direttamente presso la sede legale - Cofidi.IT soc. coop Via Nicola Tridente n. 22 sc. A pt. 4 - 70125 Bari - o in una delle filiali della società, il cui elenco è disponibile nella sezione filiali del portale web www.cofidi.it, o in alternativa a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a “**Ufficio Reclami** – Cofidi.it soc coop– Via Nicola Tridente, 22 sc. A pt. 4 - 70125 Bari” oppure via pec: cofidi.it@legalmail.it o ancora via e-mail all'indirizzo: reclami@cofidi.it. L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Qualora il cliente ritenga la risposta insoddisfacente o, nel termine stabilito, vi sia assenza della stessa, prima di procedere per via giudiziale, e comunque solo dopo aver espletato un tentativo di conciliazione con il Confidi, ha la facoltà di rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF), ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 – TUB - cui Cofidi.it aderisce. ¹

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario avviene tramite procedura online per la quale è possibile reperire apposita guida rivolgendosi ad una delle Filiali di Cofidi.it soc coop., consultando la sezione Reclami del portale www.cofidi.it, richiedendola presso una delle Filiali di Banca d'Italia o, ancora, consultando il portale www.arbitrobancariofinanziario.it.

In alternativa al ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente ha sempre la facoltà di adire ad altri sistemi stragiudiziali di mediazione e conciliazione o procedere in via giudiziaria.

Foro Competenza, per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo **statuto** di Cofidi.it soc coop, visionabile presso la sede stessa o sul sito www.cofidi.it

¹Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e s.m.i. - recante le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Cofidi .it soc coop in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Debitore principale: è il soggetto (il socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

Finanziamento garantito da pegno: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Fidejussione: credito di firma prestato, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Cofidi .it soc coop, previa richiesta del cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi.

Intermediari finanziari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente del Confidi: le imprese che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Socio del Confidi: le imprese che partecipa al capitale sociale del Confidi.

Una tantum: una volta soltanto.

Fondo di garanzia della Regione Puglia misura 3.8.a: fondo regionale gestito dal confidi per garantire i finanziamenti richieste dall'impresa Pugliesi facilitando l'accesso al credito, per ulteriori informazioni non riportate su codesto f.i. si fa riferimento alla delibera della Giunta Regionale del 27/06/2017, n. 1028 e del 28.07.2017 n. 1254 pubblicato sul BURP n. 92 del 03 Agosto 2015 e successive determinazioni di modifiche del 10.08.2017 n. 1342 e 1343 e del D.D. del 19.12.2017, n. 2073 .

Classe di rischio: è il livello di rischio attribuito all'impresa rispetto alla capacità di restituzione del finanziamento erogato. La classe di rischio è correlato allo scoring interno del Cofidi.it .Sulla base della classe di rischio (basso, medio e alto) si determina il pricing della garanzia rilasciata sul finanziamento richiesto.

Scoring: Modelli di previsione delle insolvenze che si fondano su metodologie di carattere statistico. Tali modelli consentono una valutazione automatica delle aziende sottoposte ad analisi, fornendo per ognuna di esse uno score, cioè un numero o lettera (ricavabile dall'inserimento nel modello di alcuni indicatori (indici di bilancio, informazioni Centrale Rischi e/o Crif, dati andamentali) atto a riclassificare le stesse in categorie di aziende sane e rischiose.

Legge 662/96 : ha istituito il Fondo di Garanzia a favore delle PMI come strumento di mitigazione del rischio di credito con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle imprese in mancanza di garanzie reali mediante il rilascio di una controgaranzia da parte dello Stato, quale garanzia di "ultima istanza", con copertura massima all'80% sul finanziamento concesso dall'istituto di credito .

Cofidi.it è un confidi autorizzato dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a valutare l'ammissibilità alla garanzia dello Stato (controgaranzia e riassicurazione) per le imprese. Inoltre la garanzia dello Stato, quale garanzia di "ultima istanza", è valorizzata al fine dell'assorbimento patrimoniale relativamente alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo. Pertanto la richiesta della garanzia al Fondo comporta per il soggetto beneficiario finale (impresa) dei vantaggi in termini di minor tasso applicato dalla banca, di minor commissione di garanzia richiesta dal confidi, di minor importo delle eventuali garanzie reali, bancarie e personali.

Controgaranzia L. 662/96: è la garanzia concessa dal Fondo a un *soggetto garante* (Cofidi.it) ed escutibile dal *soggetto finanziatore* (Banca) nel caso in cui né il *soggetto beneficiario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo *soggetto finanziatore*. La *controgaranzia* è rilasciata esclusivamente su garanzie del *soggetto garante* che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del *soggetto finanziatore*, anche attraverso un congruo acconto.

Riassicurazione L. 662/96: è la garanzia concessa dal Fondo a un *soggetto garante*(Cofidi.it) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al *soggetto finanziatore* (Banca) della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Controgaranzia di altri enti pubblici: Il confidi può garantire la propria esposizione con la contro-garanzia (o meglio garanzia di secondo livello). La Controgaranzia può essere a prima richiesta o sussidiaria. L'attività di contro-garanzia è realizzata attraverso

consorzi di secondo grado, normalmente a livello regionale, dallo Stato e dalle Regioni a migliorare il posizionamento del rischio dei confidi.

Art. 13 comma 1 lettera d) - DL LIQUIDITA' n. 23 dell'08 Aprile 2020 come convertito in legge 05.06.2020 n. 40: In aiuto alle attività produttive danneggiate dall'emergenza Covid-19, con l'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020 è stata estesa la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la quale ora può coprire, in misura variabile in funzione del fatto che trattasi di garanzia diretta o di controgaranzia, rispettivamente il 90% del finanziamento concesso ed il 100% dell'importo del finanziamento garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima del 90%).

In ogni caso la garanzia non deve andare oltre i 5.000.000 di euro quale ammontare massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa e per affidamenti con durata non superiore ai 72 mesi.

I beneficiari della garanzia diretta o della controgaranzia nei termini ut supra devono essere le imprese "con numero di dipendenti non superiore a 499" (cfr. articolo 13, comma 1, lettera b, D.L. 23/2020). Il numero degli occupati non può che corrispondere al numero di U.L.A. (unità lavorative anno), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno sommati a quelli a tempo parziale ed ai stagionali conteggiati come frazioni di U.L.A..

Gli importi di dette operazioni finanziarie non devono superare in alternativa il doppio del costo del personale annuo per il 2019 (o quello previsto per i primi due anni di attività se l'impresa è costituita dal 2019), il 25% del fatturato del 2019, oppure il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 e 12 mesi, rispettivamente per PMI così come definite dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, e per le c.d. "Mid Cap", ovvero imprese diverse dalle PMI con meno di 500 occupati.